

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 settembre 2010

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di settembre dell'anno duemiladieci con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Claudio LAVOYER
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2414** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA "ITALIA-FRANCIA - ALCOTRA 2007/2013", DEL PROGETTO "RENERFOR: INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (BOSCO E ACQUA) NELLE ALPI OCCIDENTALI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA". FINANZIAMENTO DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari ed il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, recante le disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

richiamato il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

vista la decisione della Commissione europea C(2007)5716 del 29 novembre 2007 che adotta il Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera “Italia-Francia – Alcotra 2007/2013”;

atteso che il Consiglio regionale ha approvato tale Programma con deliberazione n. 3455, in data 8 aprile 2008, su proposta della Giunta regionale effettuata con atto n. 894, in data 28 marzo 2008;

richiamata la propria deliberazione n. 2551, in data 18 settembre 2009, di approvazione della proposta di progetto “Renerfor: iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (bosco e acqua) nelle Alpi Occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” avente partner la Direzione energia dell'Assessorato attività produttive;

richiamata la propria deliberazione n. 905, in data 2 aprile 2010, concernente la presa d'atto dell'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma, tra gli altri, del progetto “Renerfor: iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (bosco e acqua) nelle Alpi Occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”;

richiamata la propria deliberazione n. 1197, in data 7 maggio 2010, con la quale sono state assegnate alla Direzione energia, oltre ai contributi FESR e statale previsti dai circuiti finanziari del Programma, anche una quota di contributo regionale quale autofinanziamento per un ammontare complessivo pari a euro 42.365,00;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2477, in data 4 giugno 2010, con il quale sono state impegnate le risorse per la realizzazione del progetto “Renerfor”;

considerato che:

- la Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta", si avvale dell'ARPA per la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale, del territorio e della prevenzione dei rischi ambientali ;
- in particolare l'articolo 4 comma 1 lett. g) della stessa legge pone in capo all'ARPA il compito di attivare programmi di assistenza tecnica alle imprese in materia di tutela ambientale e risparmio energetico;

considerata, pertanto, l'opportunità di avvalersi dell'esperienza dell'ARPA ai fini dello svolgimento di attività connesse all'attuazione del progetto "Renerfor", così come dettagliate nell'allegata bozza di convenzione, per un importo complessivo pari a euro 52.600,00 ritenuto congruo dal competente dirigente in considerazione della professionalità richiesta;

richiamata la propria deliberazione n. 3702, in data 18 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

in attuazione dell'obiettivo n. 113006 "1.11.9.21 - Programma cooperazione territoriale 2007-2013";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione energia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1 - lett. e), e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione e l'ARPA per l'attuazione, nell'ambito del Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera "Italia-Francia – Alcotra 2007/2013", del progetto "Renerfor: iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (bosco e acqua) nelle Alpi Occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra";
2. di finanziare la spesa complessiva di euro 52.600,00 (cinquantaduemilaseicento/00), per l'attuazione del progetto "Renerfor", mediante imputazione della stessa sul capitolo 47031 "Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (Alpi) Alcotra 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale" - dettaglio n. 16501 "PO ALCOTRA 2007/2013 - Spese di attuazione del progetto Renerfor" del bilancio di gestione della

Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 423.650,00 impegnato con provvedimento dirigenziale n. 2477 del 4 giugno 2010), dando atto che la spesa stessa risulta così imputata per esercizio finanziario:

- per euro 20.800,00 (ventimilaottocento/00) a valere sull'esercizio finanziario 2010,
- per euro 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) a valere sull'esercizio finanziario 2011,
- per euro 9.100,00 (novemilacenti/00) a valere sull'esercizio finanziario 2012.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2414 in data 10/09/2010

BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA "ITALIA-FRANCIA – ALCOTRA 2007/2013", DEL PROGETTO "RENERFOR: INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (BOSCO E ACQUA) NELLE ALPI OCCIDENTALI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA", NELL'AMBITO DEI COMPITI ASSEGNATI AD ARPA DALLA LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA 41/1995.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dirigente della Direzione energia dell'Assessorato Attività produttive, Mario SORSOLONI, in virtù dell'atto di delega del Presidente della Regione, dott. Augusto ROLLANDIN, in data 1° settembre 2008 (prot. n. 2437/SGT), nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____,

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, di seguito denominata "ARPA", con sede in Saint-Christophe, Località Grande Charrière 44, C.F. e P.IVA 00634260079, nella persona del Direttore generale, dott. Giovanni Agnesod,

(nel seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione è la disciplina dei rapporti tra la Regione e ARPA per l'attuazione, nell'ambito del Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera "Italia-Francia – Alcotra 2007/2013", del progetto "Renerfor: iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (bosco e acqua) nelle Alpi Occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra", per un importo complessivo di euro 52.600,00 (cinquantaduemilaseicento/00).

Articolo 2

(Impegni dell'ARPA)

ARPA si impegna a svolgere, con la supervisione-coordinamento della Direzione energia, le attività di seguito elencate:

- raccolta dei dati e delle informazioni relative alle politiche esistenti e agli attori coinvolti

in materia di gestione dell'energia e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale e redazione della scheda di sintesi:

- collaborazione alla redazione del quadro conoscitivo ;
- raccolta e aggiornamento dati e studi regionali sul bilancio energetico, parco impianti, consumi, potenziale di riduzione ed inventari sulle emissioni:
 - bilancio delle emissioni di gas a effetto serra;
- documento di sintesi e confronto su consumi energetici ed emissioni:
 - bilancio delle emissioni di gas a effetto serra - Documento di sintesi;
- applicazione degli obiettivi europei 20-20-20 a livello regionale, previsione del potenziale di sviluppo per ogni energia da fonti rinnovabili e della domanda energetica e delle relative emissioni e definizione degli orientamenti strategici:
 - collaborazione alla previsione della domanda energetica e definizione degli orientamenti strategici;
- identificazione migliori tecnologie per riduzione delle emissioni negli impianti e collaborazione allo studio di fattibilità sulla filiera legno energia in un territorio pilota (aspetti energetici):
 - identificazione migliori tecnologie per riduzione delle emissioni negli impianti.

Nello svolgere le attività di cui sopra, ARPA deve:

- svolgere attività di segreteria tecnica e di predisposizione della documentazione propedeutica;
- attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni afferenti al progetto, alle normative regionali, statali e comunitarie, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici, settori sensibili o in crisi, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne;
- rendicontare unicamente le spese conformi alle norme del Regolamento CE 1685/2000 e successive modificazioni;
- tenere costante ed aggiornata evidenza contabile ed effettuare i pagamenti esclusivamente a mezzo di assegno bancario o di bonifico;
- accettare il controllo dei competenti organi comunitari e statali sull'attuazione delle attività della presente convenzione;
- svolgere attività di reporting (report economico e finanziario periodico) in tempo utile a consentire alla Direzione energia di predisporre le rendicontazioni periodiche nel rispetto delle scadenze di rendicontazione fissate dal capofila del progetto e secondo quanto indicato dalla Guida di Attuazione del Programma Alcotra approvata dal Comitato di Sorveglianza;
- trasmettere alla Direzione energia una relazione finale, contenente le risultanze tecniche del lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti;
- conservare la documentazione contabile ed amministrativa del progetto per i dieci anni successivi all'ultimo pagamento effettuato dalla Commissione europea in relazione al progetto.

Articolo 3 (Impegni della Regione)

La Regione:

- garantisce il coordinamento ed il controllo generale dell'attuazione degli interventi;
- cura i rapporti istituzionali con i partner e le strutture di cooperazione;
- svolge gli adempimenti istituzionali di partner di progetto;
- gestisce la comunicazione dei risultati del progetto.

Articolo 4 (Obbligo di riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna, salvo consenso scritto dell'altra Parte, a mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, relative all'altra Parte, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui ciascuna Parte venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della convenzione (di seguito "informazioni").

Inoltre, alle Parti sarà proibito utilizzare in tutto o in parte le informazioni per scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione.

La suddetta clausola di riservatezza non si applicherà relativamente a quelle informazioni: i) che siano già di pubblico dominio al momento della stipula della convenzione, o che divengano pubblicamente note nel corso della collaborazione, senza che nessuna delle Parti abbia violato l'obbligo di mantenere la riservatezza; ii) che fossero già note ad una Parte al momento della stipula della convenzione, o che nel corso della collaborazione siano state portate a conoscenza di una Parte da terzi, senza che sia stato violato l'obbligo di mantenere la riservatezza; iii) che una Parte abbia sviluppato o sviluppi indipendentemente dall'informazione resa accessibile.

Le Parti garantiranno che i loro dipendenti, rappresentanti, consulenti ed altro personale avente accesso a tali informazioni si assumano lo stesso impegno di riservatezza.

E' altresì esclusa la possibilità da parte dell'ARPA di divulgare le informazioni di cui sopra anche dopo la cessazione della convenzione, salvo preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Articolo 5 (Durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore alla data in cui viene sottoscritta dalle Parti e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012. Le Parti possono recedere dalla stessa dandone preavviso scritto con almeno 30 giorni di anticipo.

Le Parti possono comunque risolvere consensualmente la convenzione, con comunicazione scritta fatta pervenire mediante raccomandata A/R, con congruo anticipo.

Articolo 6
(*Oneri*)

Per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2, la Regione corrisponderà all'ARPA la somma complessiva di euro 52.600,00 (cinquantaduemilaseicento/00) oneri fiscali compresi. Tale somma sarà erogata dalla Regione, su consegna di regolari fatture e dietro presentazione dell'evidenza documentale di tutte le spese effettivamente sostenute e di un report sulle attività svolte. Tali giustificativi di spesa e di pagamento, a supporto delle attività effettivamente svolte, saranno emessi dall'ARPA e visti per la regolarità dalla Direzione energia, nel rispetto delle scadenze di rendicontazione fissate dal capofila del progetto e secondo quanto indicato dalla Guida di Attuazione del Programma Alcotra approvata dal Comitato di Sorveglianza il 21 dicembre 2008 e modificata da ultimo nella seduta del 4 febbraio 2010.

Le prestazioni svolte da ARPA non rientrano nell'ambito IVA per assenza del presupposto soggettivo (esercizio di attività commerciale) in quanto trattasi di attività istituzionali rese ai sensi della legge regionale 41/1995.

Articolo 7
(*Controversie*)

Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell'esecuzione della convenzione e, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della stessa, a cercare una soluzione in via amichevole.

Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile sarà competente il Foro di Aosta.

Articolo 8
(*Registrazione e imposta di bollo*)

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, è soggetto, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso. Gli oneri conseguenti sono a carico del richiedente.

La presente convenzione è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'allegato B Tabella, cpv. 16 D.P.R. 642/1972.

Articolo 9
(*Privacy*)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, autorizzano il trattamento reciproco dei dati personali nell'ambito del presente accordo, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione juris et de jure dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Articolo 10
(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma oppure telefax confermato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata come segue:

Per la Regione: Assessorato attività produttive – Direzione energia – P.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta.

Per l'ARPA: Sezione Aria – Località Grande Charrière, 44 - 11020 Saint-Christophe, oppure presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Aosta,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Valle d'Aosta
Il Direttore della Direzione energia
(Mario Sorsoloni)

Per l'ARPA Valle d'Aosta
Il Direttore generale
(Giovanni Agnesod)
